

RICHIAMATA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e in particolare l'art. 42 bis comma 2 che "disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle funzioni amministrative relative a: a) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice; b) l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice; c) l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione";

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. del con la quale è stato ISTITUITO, presso il COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA l'Ufficio relativo alle procedure in materia di autorizzazione paesaggistica, denominato "TUTELA DEL PAESAGGIO", competente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche come previsto dal comma 6 – articolo 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio";

RICHIAMATO il decreto n. 99 del 15 maggio 2024 di *"Attribuzione della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune di Pieve del Grappa (TV), ai sensi dell'art.146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 45 quater, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134"* esecutivo con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto avvenuta sulla pubblicazione numero 67 del 24/05/2024;

PRESO ATTO che, con riferimento alla sanzione paesaggistica:

- la stessa – ai sensi dell'art. 4 del DM 26 settembre 1997 e per costante giurisprudenza – deve applicarsi anche nel caso in cui il danno paesaggistico sia pari a zero o non valutabile;
- l'articolo 167, comma 5, del Codice del Paesaggio dispone che "L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima";
- il DM 26 settembre 1997, all'articolo 2, qualifica il profitto come "la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia" e ne impone una misura minima in funzione delle tipologie di abusi - corrispondentemente graduati in base alla gravità dell'illecito commesso – riportando esplicitamente la tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";

RITENUTO di stabilire, tramite apposito Regolamento, dei criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste per le aree soggette al vincolo paesaggistico, affinché tali sanzioni rispondano a criteri di equità, efficacia, efficienza e semplicità di applicazione per la conclusione dei procedimenti di competenza di questo Ente;

CONSIDERATO che le deleghe delle funzioni amministrative in materia paesaggistica relative agli interventi sul territorio comunale, prima di essere trasferite a questo ente erano in carico alla Provincia di Treviso e che la stessa è dotata di un apposito Regolamento del Procedimento e dei criteri per l'applicazione dell'indennità pecuniaria paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4/33583 del 19 marzo 2012 e in vigore dal 19 marzo 2012.

RITENUTO, per ragioni di continuità all'azione amministrativa, di basare il nuovo regolamento comunale sui contenuti, non già superati, del Regolamento provinciale summenzionato;

DATO ATTO che in particolare il nuovo Regolamento del Procedimento e dei criteri per l'applicazione dell'indennità pecuniaria paesaggistica comunale deve essere adeguato al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia come modificato dalla legge n. 105 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024;

VISTO quindi il "Regolamento del Procedimento e dei criteri per l'applicazione dell'indennità pecuniaria paesaggistica" aggiornato, predisposto dall'Area Edilizia Privata e Urbanistica, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo n. 6-bis della L. 241/1990, i responsabili dei servizi coinvolti, i firmatari degli atti istruttori nonché i soggetti intervenuti nel procedimento, non hanno evidenziato alcuna situazione di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale, in relazione al presente atto;
- gli amministratori non si trovano nella situazione di conflitto d'interesse di cui all'articolo 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.39, commi 1 e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 147-bis, 151, 183;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge n. 190 del 06.11.2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge della Regione del Veneto n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 06.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: nr. xx

Votanti: nr. xx

Favorevoli: nr. xx

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE il "REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO E DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'INDENNITA' PECUNIARIA PAESAGGISTICA", allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese sul bilancio comunale;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Urbanistica per gli adempimenti di competenza conseguenti al presente atto.
6. DI PUBBLICARE il presente Regolamento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, per alzata di mano e in forma palese,

Con voti: n.

...

...

...

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE N.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 04-07-2025

UFFICIO: AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

OGGETTO: **REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO E DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'INDENNITA' PECUNIARIA PAESAGGISTICA. APPROVAZIONE**

ALLEGATI

- _____
- _____

NOTE

N. O.D.G.

SEDUTA DEL GIORNO

ORE

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
RAMPIN ANNALISA			PONTIN GIUSEPPE		
MICHELON DAVIDE			CAPOVILLA PIETRO		
ANDREATA DANIELA			TORRESAN ALICE		
PROTOPAPA MARIA VITTORIA			VACCARO GABRIELE		
RACCANELLO LUCA			DE ZEN MARTA		
BERTONI GIOVANNI			FRACCARO GIANMARIA		
ANDOLFATO GIORGIA					

PRESENTI N. ____ ASSENTI N. ____

DELIBERA

ADOTTATA

RINVIATA AD ALTRA SEDUTA PER ULTERIORE ISTRUTTORIA